

ORDINANZA N. 5/2016 - PMO

IL DIRETTORE AEROPORTUALE PER LA SICILIA OCCIDENTALE
competente per l'aeroporto di Palermo Punta Raisi

- VISTO** il Decreto Legislativo n.250/97 di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTI** gli artt. 687, 705, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche;
- VISTO** il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche;
- VISTA** la Legge n. 33 del 22 marzo 2012 – Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali e, in particolare l'art. 1 che introduce la possibilità di istituire nei sedimi aeroportuali, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, corsie o aree nelle quali sia limitato l'accesso dei veicoli, previa emanazione di apposita ordinanza delle Direzioni Aeroportuali competenti per territorio ed installazione in loco di apposita segnaletica;
- CONSIDERATO** che la viabilità land side dell'aeroporto è interessata da un intenso flusso di traffico veicolare sia privato che adibito a particolari servizi aeroportuali;
- TENUTO CONTO** che il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato – in base al Codice della navigazione – il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;
- CONSIDERATO** che tra le funzioni affidate al gestore assume fondamentale rilievo quello di assicurare la sicurezza, l'efficienza e l'operatività nelle aree land side e, quindi, una circolazione snella, ordinata e sicura;
- VISTA** la nota prot. 15520/16 del 28/11/2016 con la quale la Società di gestione GESAP Spa ha inoltrato richiesta a questa Direzione Aeroportuale di aggiornare la precedente ordinanza n. 3/2016 in modo da recepire alcune variazioni apportate alla planimetria inerente la viabilità land side dell'aeroporto determinate dalla prossima apertura della terza sala check-in e dalla necessità di realizzare nuovi stalli per l'accosto di Bus Granturismo, di auto in servizio NCC e di auto destinate agli Enti di Stato;
- TENUTO CONTO** che la predetta proposta di aggiornamento è stata approvata dalle Forze di Polizia aeroportuali e dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Cinisi;
- RITENUTO** opportuno accogliere la richiesta della Società di gestione,

ORDINA

- ART. 1** La circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree stradali e nelle aree di sosta aeroportuali di cui alla planimetria allegata alla presente ordinanza che ne riproduce la viabilità e la segnaletica, sono regolate dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni nonché, per quanto non disposto dal Codice della Strada o dal relativo Regolamento, dalla presente Ordinanza.
- ART. 2** La sosta dei veicoli è consentita solo nei parcheggi indicati da apposita segnaletica; nelle restanti aree vige il divieto di sosta o di fermata. In tutta l'area aeroportuale è consentita la rimozione dei veicoli in divieto di sosta, potendo quest'ultima costituire grave intralcio alla circolazione. L'attività di rimozione forzata è svolta dall'Ente proprietario della strada GESAP Spa direttamente o mediante subappalto a terzi. La rimozione è disposta dagli organi di Polizia di cui all'art.21 del Codice della Strada e costituisce una sanzione accessoria alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione di specie. Il servizio di rimozione dovrà essere svolto in conformità agli artt. 159 e 215 del Codice della Strada e degli artt. 354 e 397 del relativo Regolamento.
- ART. 2** Sono istituite Zone a Traffico Limitato (ZTL) nell'area adiacente il terminal partenze, lato ovest, e lungo la corsia del curb arrivi, il cui accesso è comandato H24 da postazione remota con sbarre di ingresso, come da planimetria allegata che forma parte integrante della presente ordinanza.
- ART. 3** L'accesso alla ZTL partenze è consentito a:
- bus di linea e turistici
 - navetta Gesap
 - navetta trasporto crew
 - automezzi sub concessionari commerciali
 - auto delle FF.O. in servizio di scorta
 - auto di servizio degli Enti di Stato, ENAC e Gesap.
- ART. 4** L'accesso alla ZTL arrivi è consentito a:
- auto di servizio Enti di Stato, ENAC e Gesap
 - bus di linea e turistici
 - navetta Gesap
 - taxi
 - mezzi di emergenza e soccorso
 - mezzi di servizio per le attività di manutenzione impianti e apparati
- ART. 5** La sosta dei taxi, dei bus di linea e turistici nonché di tutti i mezzi autorizzati all'accesso e al transito nelle ZTL è consentita esclusivamente all'interno delle aree assegnate allo svolgimento delle attività autorizzate o di istituto.

- ART. 6** La permanenza dei mezzi autorizzati all'accesso e al transito nelle ZTL, è limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività autorizzate e di istituto.
- ART. 7** All'interno delle aerostazioni e nelle aree regolamentate dalla presente ordinanza, al fine di garantire la libera scelta del mezzo di trasporto e di qualsiasi altro servizio, è fatto divieto a chiunque di avvicinare i passeggeri offrendo la propria opera o il proprio servizio. Ne consegue che il prelevamento dei passeggeri che intendono usufruire del servizio taxi, deve avvenire all'interno delle aree a ciò espressamente destinate come da planimetria.
- ART. 8** In tutte le aree regolamentate dalla presente ordinanza è fatto divieto di lavaggio e di manutenzione degli automezzi di qualsiasi tipo nonché di scarico di rifiuti derivanti dalla pulizia degli stessi.
- ART. 9** E' comunque vietato all'interno delle aerostazioni e nelle aree regolamentate dalla presente ordinanza tenere atteggiamenti che confliggono con il pubblico decoro o siano lesivi del prestigio dell'aeroporto internazionale "Falcone e Borsellino" di Palermo. Tali comportamenti, analogamente ai divieti di cui ai precedenti artt. 7 e 8 sono soggetti a sanzione ai sensi dell'art. 1174 comma 1 del Codice della Navigazione, salvo restando ogni valutazione ai fini della sospensione o revoca dell'autorizzazione ad operare nell'area aeroportuale.
- ART. 10** E' fatto obbligo alla Soc. GESAP di provvedere alla collocazione di segnaletica verticale ed orizzontale coerentemente con quanto indicato nella planimetria allegata alla presente ordinanza.
- ART. 11** Gli organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far osservare la presente ordinanza. Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia. Nel caso sia ravvisabile una inosservanza al Codice della Navigazione, il trasgressore sarà sanzionato ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.
- ART. 12** La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza 02 dicembre 2016 ed abroga l'ordinanza 3/2016 nonché ogni precedente disposizione contraria in materia di viabilità e sosta nelle aree land side dell'aeroporto.

Palermo - P. Raisi, li 30 novembre 2016

Il Direttore

Dott. Massimo Bitto

(documento informatico firmato digitalmente ai
Sensi dell'art. 24 D.Lgs n. 82/2005 ess.mm.ii.)